

FIDIA S.p.A.
Capitale Sociale sottoscritto e versato EURO 4.700.000,00
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. 05787820017
R.E.A. di Torino n. 735673
Sede Legale in San Mauro Torinese (To), corso Lombardia n. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA DI

FIDIA 

28 Aprile – 12 Maggio 2006

**Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea degli
azionisti in merito alla proposta di deliberazione di autorizzazione
all'organo amministrativo ad acquistare azioni proprie e a disporne ai
sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile**

Signori azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea in sede ordinaria, per sottoporre alla vostra approvazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione della autorizzazione ad acquistare azioni proprie e a disporne ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Come noto, con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 27 luglio 2005, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a disporre delle azioni proprie della società per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione medesima e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati.

La società, alla data di predisposizione della presente Relazione illustrativa, risulta essere proprietaria di n. 48.870.= azioni proprie, da nominali euro 1,00 cadauna, pari all' 1,04% del capitale sociale.

Premesso ciò, e considerato che l'autorizzazione di cui sopra giungerà a scadenza il 27 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che gli azionisti rilascino una nuova autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione delle azioni proprie, previa revoca di quella attualmente esistente per la parte non utilizzata.

▪ **Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie ed a disporne**

Il Consiglio di Amministrazione reputa opportuno sottoporre all'Assemblea degli azionisti l'autorizzazione ad effettuare eventuali operazioni di acquisto di azioni proprie ed eventuali operazioni di disposizione delle stesse, in quanto ritiene che tale facoltà possa conferire alla società un utile strumento per l'intervento sul mercato a favore del titolo Fidia, pur nel rispetto del principio della parità di trattamento degli azionisti. In forza di tale autorizzazione, la società potrebbe intervenire sul mercato in rapporto a situazioni contingenti del medesimo, al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice che favorisca gli scambi ed il regolare andamento delle contrattazioni in caso di improvvise oscillazioni delle quotazioni o di eventuali manovre speculative, nonché procedere ad investimenti in azioni proprie qualora l'andamento delle quotazioni di borsa, o il volume della liquidità disponibile, possano rendere conveniente tale operazione. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie potrebbe essere utile strumento per eventuali scambi di partecipazioni con altri gruppi industriali, volti a creare sinergie che favoriscano la crescita della società e del suo Gruppo.

▪ **Numero massimo e valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione**

L'autorizzazione che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea riguarda:

- a) eventuali atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino ad un quantitativo massimo di n. 421.130 azioni Fidia da nominali euro 1,00 cadauna, tenuto conto delle n. 48.870 azioni proprie già oggi possedute e del limite previsto dall'articolo 2357 del Codice Civile;
- b) eventuali atti di disposizione da effettuarsi, anche in più riprese, fino ad un quantitativo massimo di n. 470.000 azioni Fidia da nominali euro 1,00 cadauna.

- **Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile**

Ai sensi dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non eccede la decima parte del capitale sociale, dovendosi tenere conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquistate da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

L'ammontare massimo di spesa dovrà mantenersi entro i limiti previsti dall'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, che consente alla società di acquistare azioni proprie solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

- **Durata per la quale si richiede l'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, e quindi per un periodo di diciotto mesi a far data dall'adozione della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea.

- **Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato**

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo pari al valore nominale e, come massimo, pari a euro 14, il prezzo di emissione delle azioni in sede di quotazione del titolo presso il Nuovo Mercato.

- **Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le disposizioni**

- Acquisti**

- Gli acquisti dovranno essere effettuati sul mercato regolamentato secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione del mercato stesso, così come previsto dall'art. 144-bis, comma 1.,

lettera b), del Regolamento Consob n. 11971 del 14.05.1999, che consentano il rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.

Disposizioni

Per quanto attiene la vendita delle azioni in questione, essa potrà avvenire in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, fermo restando che il prezzo da realizzare non dovrà essere inferiore al prezzo medio di acquisto. Le vendite potranno essere effettuate: (i) sul mercato regolamentato o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata; (ii) sotto ogni altra forma consentita dalla normativa di legge e regolamentare vigente al momento della vendita.

La disposizione delle azioni proprie potrà avvenire anche mediante lo scambio delle stesse con interessenze in altre società o enti che sia funzionale a creare sinergie che favoriscano la crescita della società e del suo Gruppo. In tal caso, il valore delle interessenze ottenute in cambio non dovrà essere inferiore al prezzo medio di acquisto delle azioni proprie scambiate.

In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate, la riserva indisponibile, costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, si ridurrà proporzionalmente.

San Mauro Torinese, 30 marzo 2006

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Giuseppe Morfino**